

ATTO PENALE N. 4

TRIBUNALE della LIBERTÀ di ...

ATTO di APPELLO EX ART. 310 C.P.P.

PROC. PEN. N. ... R.G.N.R.

Il sottoscritto Avvocato, ..., del foro di ..., in qualità di difensore di fiducia - giusta nomina in calce - della Sig.ra Tizia, nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..., imputata nel procedimento penale in epigrafe indicato e attualmente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, con il presente atto propone

#### APPELLO

avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare in atto, emessa dal Gip, Dott. ..., di ..., in data ...

#### PREMESSO CHE

In data 26/9/2019 veniva notificato a Tizia un ordine di custodia cautelare di arresti domiciliari, con divieto assoluto di utilizzare mezzi di comunicazione e avere contatti con persone diverse dai conviventi.

Successivamente, il 7/10/2019, il Gip, Dott. ..., rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura, ritenendo particolarmente elevato il rischio di recidiva, non potendosi fare "affidamento sulle capacità autocontenitive" della Sig.ra Tizia e, conseguentemente, confermando il mantenimento della misura applicata.

Il provvedimento de quo deve considerarsi ingiusto e, pertanto, dovrà essere riformato per i seguenti

#### MOTIVI

1. INSUSSISTENZA dei GRAVI INDIZI di COLPEVOLEZZA alla luce della LETTURA COMBINATA degli ARTT. 273 c.p.p. e 612bis c.p.

Come noto, l'art. 612bis c.p. qualifica in termini di "atti persecutori" la condotta di chiunque reiteratamente molesti o minacci Taluno, al punto di cagionare nello stesso un perdurante o grave stato d'ansia o di paura, ovvero di ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, o ancora, di costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking, pertanto, consiste in un reato di tipo abituale, che postula, quale evento di danno, alternativamente, una modifica forzata dello stile di vita della vittima, ovvero un suo grave e perdurante stato d'ansia.

Come si evince dalla norma, l'evento può essere, altresì, di pericolo, identificandosi in un fondato timore per la propria incolumità.

Richiamati, dunque, i presupposti e gli elementi tipici del reato de quo, viene spontaneo domandarsi se una condotta consistente in telefonate e messaggi insistenti possa considerarsi sufficiente ad integrarli.

In fatti, non sembrarebbe potersi ravvisare in un

comportamento del tipo di quello descritto (indizi particolari di pericolosità), trattandosi di una condotta che non infrequentemente viene posta in essere a seguito della chiusura di una relazione.

Preve, peraltro, evidenziare la totale assenza, da parte della presunta vittima dei suddetti atti (indebitamente qualificati come persecutori) di una qualsivoglia manifestazione di volontà in ordine alla cessazione degli stessi, non avendo Caio mai espresso il desiderio di essere lasciato in pace.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la fattispecie de qua non integri gli estremi di cui all'art. 612bis c.p.p.; pertanto, si richiede la revoca, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., della misura cautelare in atto, per carenza delle sue generali condizioni di applicabilità.

2. ERRATA VALUTAZIONE dei CRITERI di cui all'ART. 275 c.p.p.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si volesse concedere la revoca della misura di arresti domiciliari, si richiede che la stessa venga, quantomeno, sostituita con altra più in linea rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

In particolare, apparirebbe maggiormente idonea, in quanto più proporzionata all'entità del fatto realizzato, la misura di cui all'art. 282 Ter c.p.p., consistente

nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Tale misura, infatti, potendo essere interpretata in termini di divieto assoluto di avvicinamento alla persona da tutelare, a prescindere dalla indicazione specifica di posti determinati, sembrerebbe comunque idonea a garantire la limitazione di ogni contatto diretto con la vittima della condotta asseritamente persecutoria, senza con ciò addivenire alla totale privazione di libertà del soggetto agente.

Quest'ultima, infatti, e secondo quelli che sono i principi costituzionali a cui è improntato il nostro orientamento, deve costituire un'estrema ratio, a cui ricorrere unicamente in assenza di altre strade utilmente percorribili.

#### CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto difensore richiede che codesto Ill.mo Tribunale

#### VOGUA

- In via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., la revoca della misura cautelare in atto, per carenza delle condizioni generali di applicabilità, come individuate ex art. 273 c.p.p.;

- In via subordinata, disporre la sostituzione della misura di arresti domiciliari con quella, maggiormente

idonea, di cui all'art. 282 Ter c.p.p., in quanto più  
proporzionata rispetto all'entità del fatto commesso e  
meglio confacente con le esigenze cautelari del caso  
concreto.

~~Con Ossequio~~

... II, ...

Con Ossequio

Avv. ...

#### ATTO di NOMINA

La sottoscritta, Sig.ra Tizia, nata a ..., il ..., residente  
in ..., via ..., n. ..., attualmente sottoposta alla  
misura degli arresti domiciliari, relativamente al  
procedimento penale n. ... R.G.N.F., disposta con  
ordinanza del ..., emessa dal Gip di ..., Dist. ...,  
con il presente atto

#### NOMINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c.p.p., quale  
proprio difensore di fiducia, l'Avv. ..., del foro di ...,  
con studio sito in ..., via ..., n. ..., conferendogli  
ogni più ampia facoltà prevista dal codice di rito,  
ivi compresa quella di proporre appello ai sensi  
dell'art. 310 c.p.p. avverso la soprarichiamata ordinanza.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali, ai  
sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato dal  
Regolamento UE 2016/679.

... II, ...

V.p.a.

Avv. ...